

REGOLAMENTO per il RISTORNO AI SOCI della COOPERATIVA

SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IL 10 SETTEMBRE 2008

ARTICOLO 1 – Scopo del Regolamento

“SPERANZA OLTRE LE ENCEFALOPATIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE” in breve “SOLE - S.c.s.” è una cooperativa sociale, disciplinata dalla Legge 381/1991, che nasce su iniziativa dei fruitori dei servizi socio assistenziali offerti dal sodalizio, che hanno costituito la totalità della base sociale della cooperativa per il primo biennio di attività.

In accordo con quanto statuito dall'art. 3 del vigente Statuto Sociale, nell'ambito delle finalità sociali del sodalizio così come individuate nella richiamata Legge 381/1991, la cooperativa intende impiegare anche soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai detti soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, ed instaurando, dunque, con gli stessi uno specifico ed ulteriore rapporto di mutualità.

Il primo comma dell'art. 2545-sexies, stabilisce che i ristorni sono quantificati secondo criteri di ripartizione indicati nell'atto costitutivo proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Il presente Regolamento, pertanto, in applicazione di quanto previsto dalla citata norma nonché dall'art 29 dello Statuto Sociale, disciplina criteri e modalità di quantificazione, riparto e corresponsione dell'eventuale ristorno spettante ai Soci Fruitori ed ai Soci Lavoratori, precisando che per questi ultimi risulta altresì applicabile l'art. 3, comma 2, lettera b) della Legge 3 aprile 2001, n. 142, costituente normativa speciale in materia.

Secondo quanto disposto da tale norma, infatti, l'assemblea può deliberare, tra gli altri trattamenti economici a favore del socio lavoratore, un ristorno non superiore al 30% dei trattamenti retributivi spettanti al socio lavoratore medesimo.

Lo statuto della Cooperativa, in particolare, al fine di rendere maggiormente articolata e flessibile la previsione del ristorno, anche in considerazione delle esigenze mutevoli nel tempo, delle differenti situazioni economiche, finanziarie e di mercato che potranno verificarsi in futuro, riporta i criteri generali per l'assegnazione di tale erogazione economica, rinviando all'apposito regolamento interno la disciplina dettagliata dei medesimi.

ARTICOLO 2 – Natura del ristorno

Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere:

- per i soci fruitori, un minor costo delle prestazioni erogate dal sodalizio a loro favore;
- per i soci lavoratori una forma di retribuzione aggiuntiva, in considerazione dell'attività lavorativa e della partecipazione allo scambio mutualistico con la cooperativa.

Il Socio Fruitore, con lo sviluppo dei propri scambi mutualistici, concorre a creare le indispensabili condizioni di equilibrio economico della cooperativa, costituendo detti scambi mutualistici la fonte principale di ricavi necessari per la copertura di tutti i relativi costi.

Il Socio Lavoratore, con il proprio apporto, concorre a creare, unitamente agli altri lavoratori non soci, le condizioni di efficienza organizzativa e del lavoro, nonché le economie interne che contribuiscono a determinare l'avanzo di gestione.

Il ristorno cooperativo, pertanto, costituisce uno degli elementi maggiormente qualificanti delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali dei soci, secondo quanto affermato negli scopi sociali della cooperativa e come storicamente inteso anche nella cooperazione sociale.

In particolare l'ammissione a socio lavoratore della cooperativa “Sole Società Cooperativa Sociale” rappresenta, nello specifico, un punto di arrivo per quei lavoratori meritevoli che, con un'anzianità lavorativa predefinita, abbiano dato prova di capacità, di rendimento ed autodisciplina sul lavoro, di lealtà comportamentale nonché di condivisione delle finalità sociali del sodalizio.

Il ristorno, come beneficio economico derivante dallo scambio mutualistico, per volontà dei soci, deve ispirarsi alla più equa distribuzione tra tutti i soci, con valorizzazione specifica della qualità dell'apporto mutualistico imputabile ad ogni singola gestione mutualistica nonché in funzione della quantità di detti specifici apporti di ciascun socio, secondo quanto definito dal presente Regolamento.

ARTICOLO 3 – Criteri di calcolo e ripartizione del ristorno

Rapporti di rilevanza qualitativa tra le distinte gestioni mutualistiche.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 del vigente Statuto Sociale, avuto riguardo alla pluralità di gestioni mutualistiche, lo scambio mutualistico intercorso con i Soci Fruitori è ritenuto qualitativamente rilevante rispetto allo scambio mutualistico intercorso con i Soci Lavoratori in ragione dei rapporti di seguito specificati, da applicarsi alla complessiva quota di avanzo di gestione che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare a ristorno:

- quota di ristorno attribuibile, complessivamente, ai Soci Fruitori:
 - o quota minima: 60%;
 - o quota massima: 100%
- quota di ristorno attribuibile, complessivamente, ai Soci Lavoratori:
 - o quota minima: 0%
 - o quota massima: 40%.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, per ogni singolo esercizio di attribuzione dei ristorni ed in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio, determinare la rilevanza qualitativa dello scambio mutualistico derivante dalle differenti gestioni mutualistiche e quantificare, dunque:

- l'avanzo di gestione complessivamente destinato a ristorno;
- la quota di detto ristorno da imputare alle singole gestioni mutualistiche,

tenuto conto di quanto stabilito dal penultimo ed ultimo comma del presente articolo.

Riparto della quota di ristorno tra i Soci Fruitori.

La rilevanza qualitativa dello scambio mutualistico instaurato con i Soci Fruitori sarà commisurata in relazione al raggiungimento di un valore minimo di transazioni economiche perfezionate tra il Socio e la cooperativa nel corso del singolo esercizio; non hanno quindi diritto all'attribuzione del ristorno i Soci Fruitori che, in un esercizio, non perfezionino transazioni economiche con la cooperativa per l'importo minimo di Euro 250,00.

Per "transazioni economiche perfezionate" si intende il valore, al netto di IVA, sconti ed abbuoni, delle prestazioni erogate dalla cooperativa a favore del Socio fruitore, ancorché, per le stesse, alla chiusura dell'esercizio, non sia stato ancora emesso il relativo documento contabile (fattura / ricevuta) a norma di legge.

I Soci Fruitori che, nell'esercizio di competenza di attribuzione del ristorno, hanno raggiunto il predetto livello minimo di transazioni, hanno instaurato con la cooperativa scambi mutualistici aventi pari rilevanza qualitativa; tra loro il ristorno sarà dunque ripartito in proporzione ai valori delle transazioni economiche complessivamente perfezionate nel corso del predetto esercizio.

Riparto della quota di ristorno tra i Soci Lavoratori.

La rilevanza qualitativa dello scambio mutualistico instaurato con i Soci Lavoratori sarà commisurata in relazione alla durata dell'iscrizione del socio lavoratore nel libro dei soci della Cooperativa, calcolata in mesi, avendo riguardo ai seguenti principi:

- la rilevanza qualitativa è determinata in relazione all'abbattimento della retribuzione lorda erogata al socio lavoratore così come individuata nella Colonna A della successiva Tabella A;
- la rilevanza qualitativa è determinata, per i soli soci lavoratori titolari di partita Iva che instaurano con la Cooperativa un rapporto di lavoro autonomo, mediante l'applicazione di un ulteriore abbattimento così come individuato nella Colonna B della successiva Tabella A;
- la rilevanza qualitativa è determinata anche per mezzo di un questionario di soddisfazione redatto dagli utenti del Centro Arcobaleno.
- la rilevanza quantitativa dello scambio mutualistico sarà determinata in rapporto alle retribuzioni lorde ragguagliate in ossequio all'applicazione di principi sopra esposti, secondo quanto esposto nella successiva Tabella A.

TABELLA A

SCAGLIONI	QUALIFICA DI SOCIO (IN MESI)		COLONNA A % DI ABBATTIMENTO DELLA RETRIBUZIONE LORDA	COLONNA B ULTERIORE % DI ABBATTIMENTO DELLA RETRIBUZIONE LORDA (SOCI TITOLARI DI PARTITA IVA)
	DA	A		
1	0	3	100%	/
2	3	6	90%	50%
3	6	12	80%	50%
4	12	24	50%	40%
5	24	36	30%	30%
6	Oltre 36		0%	20%

L'ulteriore abbattimento di cui alla Colonna B della precedente Tabella A, riservato ai soci lavoratori che instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro autonomo, consente di adeguare la rilevanza qualitativa dei predetti rapporti di lavoro a quella riferibile ai soci lavoratori che instaurano con la Cooperativa un rapporto di lavoro diverso da quello autonomo, in relazione ai differenti criteri applicati, a parità di qualifica, per la determinazione dei compensi.

Gli abbattimenti previsti dalle Colonne A e B della precedente Tabella A constano di percentuali decrescenti al decorrere del tempo al fine di premiare la scelta del socio lavoratore di mantenere stabile la propria collaborazione con la cooperativa, permettendo così la crescita reciproca dovuta alla continuità del rapporto.

Sono di seguito individuate le convenzioni di applicazione dei coefficienti riportati nella precedente Tabella A:

- a) l'anzianità dello *status* di socio lavoratore deve intendersi quale risultante dal libro soci;
- b) le frazioni di mese sono computate come mese intero per periodi superiori a 15 giorni.

Ai Soci Lavoratori i cui scambi mutualistici con la Cooperativa risultino, ai sensi della precedente Tabella A, qualitativamente rilevanti ai fini dell'erogazione dei ristorni, potrà essere erogato un ristorno in ragione della retribuzione lorda, ragguagliata per effetto dell'applicazione dei criteri di rilevanza qualitativa, così individuata:

- per i soci lavoratori dipendenti, importo desunto dal CUD riferito all'esercizio al quale imputare i ristorni;
- per i soci lavoratori collaboratori, importo desunto dal CUD riferito all'esercizio al quale imputare i ristorni;
- per gli altri soci lavoratori, sulla base dei compensi lordi annualmente corrisposti o, comunque, di competenza dell'esercizio al quale imputare i ristorni.

I ristorni saranno calcolati rapportando la quota di avanzo di gestione ristornabile ai Soci Lavoratori alle retribuzioni lorde come sopra individuate, previa applicazione, alle stesse e per ogni singolo Socio Lavoratore, dei coefficienti di abbattimento previsti dalla Tabella A.

Restano comunque esclusi dai ristorni i Soci Lavoratori che nel corso dell'anno di riferimento abbiano ricevuto richiami o sanzioni disciplinari.

Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione dei predetti coefficienti, alcun Socio Lavoratore abbia instaurato rapporti mutualistici di lavoro qualitativamente rilevanti, la quota di ristorno attribuita alla categoria dei Soci Lavoratori sarà sommata alla quota di ristorno attribuita alla categoria dei Soci Fruitori.

Restano fermi ed applicabili i limiti previsti dall'art. 3, comma 2, lettera b) della Legge 3 aprile 2001, n. 142, al cui superamento si applicheranno i criteri previsti dal precedente comma.

ARTICOLO 4 – Criteri di erogazione del ristorno

Spetta all'Organo Amministrativo della Cooperativa proporre all'Assemblea dei Soci le modalità di erogazione del ristorno.

Spetta all'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, deliberare in merito a dette modalità di erogazione.

Le modalità di erogazione del ristorno ai soci potranno essere decise, in sede di approvazione del bilancio, nelle seguenti forme:

- in forma monetaria mediante:
 - o integrazione alla retribuzione o compenso spettante per i Soci Lavoratori;
 - o rimborso di quota parte delle somme corrisposte alla cooperativa per i Soci Fruitori;
- aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 2525 del codice civile;
- distribuzione gratuita di azioni di sovvenzione di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- mediante l'emissione di strumenti finanziari;
- ogni eventuale altra forma consentita dalla Legge e dallo Statuto.

L'assegnazione del ristorno ai soci avverrà mediante iscrizione del ristorno nel conto economico dell'esercizio. Con la delibera di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea dei soci ratifica lo stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui al presente articolo effettuato dagli amministratori.

ARTICOLO 4 – Ristorni non assegnati

Le somme destinate dall'Assemblea ai sensi del presente Regolamento e per qualsiasi ragione non erogate saranno devolute alla Riserva Straordinaria nei termini previsti dall'art. 13 del vigente Statuto Sociale.

ARTICOLO 5 – Attuazione del Regolamento Interno

Ai sensi dell'articolo 41 del vigente Statuto Sociale ed al fine di dare piena e corretta attuazione al presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire specifiche deleghe ad uno o più consiglieri. Resta ferma, in ogni caso:

1. la competenza del Consiglio di Amministrazione per la predisposizione del bilancio di esercizio;
2. l'obbligo degli organi eventualmente delegati di riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della società, con specifico riferimento alle decisioni assunte in relazione all'attuazione del presente Regolamento.

ARTICOLO 6 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento Interno si applica a partire dalla determinazione dei ristorni riferiti all'esercizio 2008.

Eventuali successive modifiche del presente Regolamento entreranno in vigore a far data dall'inizio dell'esercizio successivo a quello in corso del quale si è tenuta l'Assemblea dei Soci di modifica dello stesso, fatta salva la diversa delibera dell'Assemblea dei Soci.